ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"GENOVESI - DA VINCI"
Sezioni associate

Istituto tecnico
"Antonio Genovesi"
Amministrazione, Finanza e Marketing
Relazioni internazionali per il Marketing
Sistemi informativi aziendali

Liceo scientifico
"Leonardo da Vinci"
Nuovo ordinamento e Scienze applicate
Scuola di eccellenza

MIBACT-SBAP-SA
05 DIC 16
11810

Prot. 8195/07

Salerno, 25/11/2016

CONVENZIONE

PER COLLABORAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

- **L'IIS Genovesi - da Vinci – sezione Liceo Scientifico** con sede in via Principessa Sichelgaita 12/A - 84125 Salerno, codice fiscale 05179940654, di seguito indicato anche come "**soggetto promotore**", rappresentato dal Dirigente Scolastico NICOLA ANNUNZIATA

28 NOV 2016

E

la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino** con sede legale in Salerno alla via Tasso 46 e altre sedi in via Trotula de' Ruggiero n 6/7, di seguito indicato anche come "**soggetto ospitante**", rappresentato dal Soprintendente architetto FRANCESCA CASULE

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale,volta ad assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77, della Legge 13 luglio 2015 n.107 e del Decreto Direttoriale 15 settembre 2015 n. 936, l'**Istituto di Istruzione Superiore Genovesi - da Vinci** attua percorsi di alternanza scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze spendibili nel prosieguo degli studi e per l'immissione nel mondo del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

CONSIDERATO CHE

- **il MIUR e il MIBACT hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa in data 15 giugno 2015**
- il MIUR promuove l'alternanza scuola lavoro nell'ambito del patrimonio culturale per contribuire al miglioramento della formazione umanistica, scientifica, tecnologica ed operativa degli studenti della scuola secondaria superiore;
- è interesse delle parti contraenti diffondere le tematiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali;
- è interesse comune delle istituzioni definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

La premessa e il Protocollo d'Intesa MIUR - MIBACT del 15 giugno 2015 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 – Finalità

La collaborazione progettuale, condotta in sinergia tra il l'IIS Genovesi - da Vinci – sezione Liceo Scientifico e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, mira a formare figure che operino nel campo della promozione dei beni culturali e paesaggistico - ambientali, in grado di contribuire fattivamente alla creazione di un sistema finalizzato alla valorizzazione delle risorse territoriali, anche nell'ottica dell'organizzazione di un nuovo turismo integrato;

Art. 3 - Oggetto della convenzione

1. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino s'impegna ad collaborare a titolo gratuito con l'IIS Genovesi da Vinci per lo sviluppo del progetto didattico "**Il percorso del reperto archeologico: dallo scavo all'esposizione**. Per l'espletamento del progetto, la Soprintendenza predisporrà un percorso didattico - operativo, concordato con la scuola, utilizzando le risorse scientifico-formative di cui dispone.
2. Il Percorso Formativo per l'anno scolastico in corso, allegato alla presente convenzione, vedrà impegnati gli studenti di due classi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.
3. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in alternanza scuola lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
4. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutore formativo del soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
5. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, gli studenti sono assicurati dall'Istituzione scolastica;
6. Per il gruppo di allievi beneficiari del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Percorso Formativo Personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
7. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
8. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 4 – Funzioni di tutorato

1. **Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni :**

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni nel contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività ed affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (dirigente scolastico, funzione strumentale, dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento del percorso, anche ai fini di un eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni :

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto operativo,li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali,nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo,coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

4. Obblighi dei beneficiari:

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività formativa con l'attività del Soggetto Ospitante;
b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5 – Coperture assicurative

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa **"Benacquista Assicurazioni- Agenzia 720"** n. polizza 21066 - Ramo 730020/21011.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 6 – Obblighi del soggetto promotore

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla loro salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;

Art. 7 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor preposto, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. In ogni caso, nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente accordo.

E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione, sempre mediante preavviso, qualora una delle parti lo ritenga opportuno per motivate ragioni didattico – organizzative e tecnico – amministrative

Art. 9 – Oneri finanziari

Le attività di tutorato e la disponibilità di infrastrutture e attrezzature da parte del soggetto ospitante non prevedono oneri finanziari a carico del soggetto promotore.

Art. 10 - Norme finali

Le parti s'impegnano a dare massima diffusione all'accordo interistituzionale e ad assicurare la necessaria collaborazione al fine dell'espletamento di tutte le attività previste dalla presente convenzione.

Salerno, 25/11/2016

Per il Soggetto Proponente	Per il Soggetto Ospitante
IL DIRIGENTE SCOLASTICO	**IL SOPRINTENDENTE**
Prof. Nicola Annunziata	Arch. Francesca Casule